REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2006

che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La gestione del traffico aereo richiede meccanismi sicuri ed efficienti per la notifica, il coordinamento e il trasferimento di voli tra gli enti di controllo del traffico aereo. La disponibilità di tali meccanismi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo richiede lo scambio automatico di dati di volo tra i sistemi di elaborazione dei dati di volo. L'esame dell'attuale situazione a livello comunitario ha evidenziato che in alcuni Stati membri tali meccanismi non hanno ancora raggiunto un livello soddisfacente e necessitano di ulteriori miglioramenti. È pertanto necessario fissare requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e qualità dei servizi da applicare alle funzioni di scambio dei dati di volo assicurate dai sistemi di elaborazione.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stato conferito il mandato di elaborare i requisiti applicabili ai sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 31 marzo 2005, concernente detto mandato.
- (3) La norma Eurocontrol per lo scambio elettronico di dati è stata allegata al regolamento (CE) n. 2082/2000, del 6 settembre 2000, che adotta le norme Eurocontrol e che

modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (³), e ne è stato reso obbligatorio l'uso nella Comunità, quando si acquistino nuovi sistemi di elaborazione dei dati di volo. Dato che il regolamento (CE) n. 2082/2000 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 20 ottobre 2005, è necessario aggiornare la legislazione comunitaria al fine di garantire la coerenza delle disposizioni regolamentari in materia.

- (4) Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (5) In una dichiarazione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (4), gli Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo.
- (6) In base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004, l'applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo richiede l'istituzione di sistemi per lo scambio tempestivo di dati di volo tra gli enti che forniscono servizi di traffico aereo e gli enti di controllo militari.
- (7) È opportuno che i centri di controllo di area attuino procedure automatizzate per la notifica e il coordinamento iniziale al fine di fornire informazioni di volo coerenti sia agli enti di trasferimento che a quelli riceventi e di contribuire al coordinamento del trasferimento pianificato dei voli. Tali procedure rientravano tra le norme fissate dal regolamento (CE) n. 2082/2000 e devono pertanto essere applicate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Le informazioni di volo trasmesse durante la procedura di coordinamento iniziale devono essere costantemente aggiornate. È opportuno, pertanto, attuare in modo progressivo procedure automatizzate per consentire la revisione delle informazioni relative ai voli soggetti in precedenza a una procedura di coordinamento iniziale oppure di annullamento del coordinamento quando l'ente accettante non è più interessato dal volo stesso.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.